



ROMA, 26 giugno 2023
IV Commissione Politiche dell'Unione Europea

Esame AS 755

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

INTRODUZIONE

Il presente decreto-legge ha il merito di rispondere a una procedura di infrazione della commissione europea che è pendente da 9 anni, ma in realtà pone una questione relativa all'abuso dei contratti a termine nella Scuola e Università italiana che risale al 2010, da quando Anief, il sindacato che rappresento, ha denunciato dalle pagine della stampa la discriminazione del personale precario rispetto a quello di ruolo. Da 2010 è stata avviata una prima procedura d'infrazione e un contenzioso seriale al giudice del lavoro.

Nel giudizio della Corte di giustizia europea e nelle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale citate nel *dossier* del presente decreto-legge, così come nel dialogo con le istituzioni europee (Comitato europeo dei diritti sociali, Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e Commissione europea) l'Avvocatura Anief è stata protagonista. Le modifiche proposte all'articolo 11 e all'articolo 14 per ottemperare alla procedura d'infrazione 4231/2014 e all'articolo 15 sulla sentenza della CGUE sulla carta docenti sono pertanto anche frutto dell'attività sindacale svolta da #Anief.

Per questo Presidente oggi la ringrazio per averci permesso di proseguire questo dialogo.

Le intenzioni del Governo sono apprezzabili ma per archiviare la procedura di infrazione bisogna rispondere in modo preciso alle due richieste poste dalla Commissione europea allo Stato italiano.

La procedura d'infrazione riguarda la necessità di intervenire affinché il personale precario non abbia un trattamento meno favorevole rispetto al personale di ruolo, come da *dossier* delle Camere. È richiesto altresì che siano introdotte misure risarcitorie e dissuasive che evitino l'abuso dei contratti a tempo determinato.

I provvedimenti di cui agli artt. 11 e 14 riguardano la ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo del personale scolastico e AFAM e non già la parità di trattamento tra personale precario e di ruolo andando persino a tradire le sentenze

della Cassazione che permettevano l'opzione per un trattamento più favorevole rispetto alle previsioni di cancellare l'equipollenza 180 giorni = un anno.

Nessuna previsione legislativa ha arrestato l'abuso dei contratti a tempo determinato: l'attuale normativa introdotta a partire dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 ha aumentato la precarietà coi concorsi riservati e straordinari del 220%, motivo per cui la procedura d'infrazione si è trasformata in questi anni in messa in mora con parere rafforzato. Serve reintrodurre il doppio canale di reclutamento con l'accesso ai ruoli, attraverso lo scorrimento delle graduatorie, su tutti i posti vacanti senza titolare del personale precario nelle scuole, nelle istituzioni AFAM e per l'insegnamento di religione cattolica.

Occorre prevedere anche una specifica indennità per chi ha subito l'abuso dopo 36 mesi di contratto che le stesse sentenze della Cassazione hanno già definito fino a un massimo di 12 mensilità e serve introdurre parità di trattamento giuridico ed economico tra personale di ruolo e a tempo determinato a partire da scatti di anzianità, permessi, salario accessorio - da demandare alla prossima contrattazione.

Queste proposte non necessitano di ulteriori risorse finanziarie che verrebbero risparmiate anche dal contenzioso citato nel dossier e che Anief attraverso i ricorsi della sua sola avvocatura può quantificare in 300 mila euro settimanali di risarcimenti disposti dai giudici nazionali oltre le condanne alle spese legali.

Visto che il provvedimento riguarda la revisione della ricostruzione di carriera è necessario adeguarsi anche alla giurisprudenza che riconosce il servizio per intero nei passaggi di ruolo, quello militare prestato non in costanza di nomina, al servizio prestato nella scuola paritaria succeduta a quella pareggiata nel sistema nazionale di istruzione, del primo gradone stipendiale cancellato per operare le prime immissioni in ruolo straordinarie, dell'anno 2013 ancora bloccato.

È necessaria una corretta applicazione delle sentenze della corte di giustizia europea sui docenti di religione cattolica con modifiche al prossimo concorso riservato, sui ricercatori universitari con la piena adozione della carta europea definita nel 2005 e approvata dal Governo mai attuata.

Visti i tempi rimandiamo alla memoria dove suggeriamo alcune proposte emendative per rispettare il diritto comunitario ed evitare anche pesanti sanzioni. Sul doppio canale ad esempio già si è registrato negli scorsi mesi il parere favorevole del Governo in uno specifico tavolo con i sindacati.

Avendo dedicato tutta l'attività sindacale personale alla risoluzione della precarietà nella scuola e Università italiana negli ultimi 15 anni insieme ad Anief che rappresento rimango a disposizione per eventuali domande ed approfondimenti

ELENCO PROPOSTE DI MODIFICA

1. RECLUTAMENTO STRAORDINARIO PERSONALE AFAM
2. OPZIONE SULLA RICOSTRUZIONE PER INTERO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO
3. PARITA' DI TRATTAMENTO PERSONE DOCENTE E ATA PRECARIO E DI RUOLO
4. DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO PER RIDURRE ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE
5. RECLUTAMENTO SU ORGANICO DI DIRITTO PER RIDURRE IL PRECARIATO
6. INDENNITA' DI SERVIZIO PERSONALE PRECARIO
7. SERVIZIO SVOLTO NEL SISTEMA NAZIONALE D'ISTRUZIONE
8. SERVIZIO MILITARE PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA
9. SERVIZIO PRESTATO NELLE SUPPLENZE SENZA TITOLO DI STUDIO
10. RICONOSCIMENTO SERVIZIO PER INTERO NEI PASSAGGI DI RUOLO
11. RECUPERO PRIMO GRADONE STIPENDIALE
12. RECUPERO 2013
13. CARTA DOCENTI A SUPPLEMENTI
14. SENTENZA CGUE RICERCATORI UNIVERSITARI
15. SENTENZA CGUE DOCENTI PRECARI DI RELIGIONE CATTOLICA

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

1. RECLUTAMENTO STRAORDINARIO PERSONALE AFAM

All'articolo 11, al comma 3, inserire il comma 3-bis

“3-bis. All'art 59 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176) è aggiunto il seguente comma 9 - quater

Analogamente al personale docente della scuola in via straordinaria, per un numero di posti pari almeno al 50 % dei posti vacanti e disponibili per l'anno accademico 2023/2024 che residuano a seguito della mobilità nonché dalle immissioni in ruolo effettuate nel comparto AFAM ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli nonché delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prioritariamente alle selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, previste dal decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, articolo 6, comma 4-ter è bandita una procedura concorsuale straordinaria per Istituto e settore artistico disciplinare riservata ai docenti che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano maturato o matureranno nelle Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a decorrere dall'anno accademico 2013/2014 (1 novembre 2013) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 relativi ai tre anni accademici di insegnamento, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e per un solo settore disciplinare e può partecipare solo per una disciplina per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo e secondo periodo.

Le graduatorie di merito per istituto sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare orale da tenere entro il 15 ottobre 2023, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito per il cui superamento non è previsto un punteggio minimo.

A seguito del superamento della prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione accademica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.

MOTIVAZIONE: In previsione dei nuovi concorsi si ritiene opportuno tutelare i docenti che sono in possesso dei 36 mesi di servizio che potrebbero essere danneggiati dall'attuale procedura di reclutamento. La procedura prevede una

procedura concorsuale non selettiva al fine di sanare il precariato storico nelle istituzioni AFAM.

La procedura è senza oneri per lo stato con partecipazione dei costi da parte dei concorrenti.

2. OPZIONE SULLA RICOSTRUZIONE PER INTERO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO

L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è opzionale per i lavoratori che potranno comunque avvalersi di quanto previsto dalla normativa previgente.

MOTIVAZIONE: appare opportuno consentire al personale immesso in ruolo di poter optare per l'opzione di trattamento più favorevole anche in presenza di sentenze della Cassazione

3. PARITA' DI TRATTAMENTO PERSONE DOCENTE E ATA PRECARIO E DI RUOLO

All'articolo 14, al comma 1, lettera a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

“3) il comma 4 è sostituito dal seguente”

“4. Al personale docente di ogni ordine e grado, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo”.

Conseguentemente al comma 1 della lettera c), è inserito il seguente periodo:

“Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo”.

MOTIVAZIONE: la norma interviene sulle misure relative al principio di non discriminazione di cui alla procedura d'infrazione 4231/2014 (non affrontato), secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (*ex plurimis* 22552/16 tra le citate nel Dossier di accompagnamento della norma), a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, nell'introdurre la parità di trattamento giuridica ed economica (scatti di anzianità, permessi, salario accessorio) tra personale precario e di ruolo. Reca risparmi derivanti dal congelamento del contenzioso che vede l'amministrazione soccombente. L'impatto finanziario è rimandato al prossimo rinnovo contrattuale.

4. DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO PER RIDURRE ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE

All'articolo 14, al comma 2, inserire il comma 2-bis

Per l'a.s. 2024/25 partecipano alle procedure di reclutamento anche i docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni della scuola primaria e secondaria e per i posti di insegnante tecnico-pratico di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

In caso di esaurimento delle graduatorie di prima fascia e degli elenchi di posto comune e sostegno aggiuntivi alla prima fascia, è proposto un contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze ai docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni e di sostegno di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Nel corso del contratto a tempo determinato i docenti svolgono il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i candidati sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Durante lo svolgimento dell'anno di prova i docenti di posto comune sono ammessi in soprannumero per la frequenza al corso universitario per il conseguimento dei 60 CFU/CFA, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca. La trasformazione del contratto a tempo indeterminato avviene soltanto dopo la frequenza positiva del corso universitario. Nel caso di individuazione su posti di sostegno il docente è ammesso in soprannumero all'anno di tirocinio formativo attivo con analogo trasformazione del contratto a tempo indeterminato dopo il superamento positivo del corso universitario.”

MOTIVAZIONE: Si ricorda che circa 50000 posti del contingente 2022/23 non sono stati assegnati. La proposta di modifica contrasta l'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva.

5. RECLUTAMENTO SU ORGANICO DI DIRITTO PER RIDURRE IL PRECARIATO

All'articolo 14, inserire il seguente comma 2-bis

“2-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “*vacanti e disponibili*” inserire le seguenti “*ovvero senza titolare*”

MOTIVAZIONE: la norma ribadisce quanto già presente nella legge 124/1999 e nella legge 333/2001 in merito al conferimento delle supplenze che su posto vacante devono essere assegnate laddove non via titolare e serve per individuare correttamente l'organico di diritto. Non ha impatto finanziario.

6. INDENNITA' DI SERVIZIO PERSONALE PRECARIO

All'articolo 14, al comma 1, lettera a) inserire il seguente punto 5.

“5. Inserire il comma 8”

“8. Al personale docente di ogni ordine e grado, con contratto a tempo determinato, dopo il superamento di 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile ovvero senza titolare, è attribuita una indennità a risarcimento del danno subito il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso nella misura e nei limiti dell'articolo 3, del comma 5, della legge 4 novembre 2010, n.183, ovvero nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 legge 15 luglio 1966, n. 604.”

Conseguentemente inserire alla lettera c), al comma 1, è inserito il seguente periodo:

“Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con contratto a tempo determinato, dopo il superamento di 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile ovvero senza titolare, è attribuita una indennità a risarcimento del danno subito il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso nella misura e nei limiti dell'articolo 3, del comma 5, della legge 4 novembre 2010, n.183, ovvero nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 legge 15 luglio 1966, n. 604.”

MOTIVAZIONE: la norma interviene sulle misure di prevenzione degli abusi di cui alla procedura d'infrazione 4231/2014 (non affrontata), secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (*ex plurimis* 22552/16 tra le citate nel Dossier di accompagnamento della norma) e della Corte Costituzionale (187/2016), a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, e della prima procedura d'infrazione 2124/2010, nell'introdurre il risarcimento da 2,5 a 12 mensilità sotto forma di specifica indennità ai precari con 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile. Non reca impatto immediato finanziario perché rimanda alla futura contrattazione e potrebbe recare risparmi dal congelamento del contenzioso che vede l'amministrazione soccombente sui risarcimenti per abuso sanciti da Cassazione

7. SERVIZIO SVOLTO NEL SISTEMA NAZIONALE D'ISTRUZIONE

All'articolo 14, al comma 1 della lettera a), inserire il seguente periodo:

le parole "*le predette scuole statali e pareggiate*" sono sostituite con le seguenti "*le scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione*".

MOTIVAZIONE: la norma interviene nella revisione delle regole sulla ricostruzione di carriera novellando il dettame normativo rispetto alla obsoleta formulazione di scuole pareggiate - non più esistente - e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale (180/2021).

8. SERVIZIO MILITARE PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA

All'articolo 14, al comma 1, lettera a), inserire il punto 5.

"5) al comma 7, alla fine del periodo inserire le seguenti parole: "*anche non in costanza di nomina*".

MOTIVAZIONE: la norma chiarisce quanto già previsto dalla legge alla luce di alcune sentenze della Cassazione (33151/21 *ex plurimis*) sul riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina. Non reca impatto finanziario.

9. SERVIZIO PRESTATO NELLE SUPPLENZE SENZA TITOLO DI STUDIO

All'articolo 14, al comma 1, lettera a), inserire il punto 5.

5) al comma 6, dopo la parola "*valido*" inserire le seguenti "*ai fini dell'effettuazione della supplenza,*".

MOTIVAZIONE: la norma chiarisce come sia valutato il servizio anche senza abilitazione o specializzazione per coordinarsi con il novellato legislativo disposto sull'accesso alla quota di riserva del TFA Sostegno (c. 19, art. 15, legge 74/23)

10. RICONOSCIMENTO SERVIZIO PER INTERO NEI PASSAGGI DI RUOLO

All'articolo 14, al comma 1, lettera a) inserire il seguente punto 5.

MOTIVAZIONE: la norma chiarisce quanto già previsto in alcune sentenze della Cassazione (9144/16 *ex plurimis*) sul riconoscimento per intero del servizio nel passaggio di ruolo.

“5. Inserire il comma 8”

“8. Nei passaggi di ruolo, il servizio precedentemente prestato è riconosciuto per intero”.

Conseguentemente alla lettera c, è inserito il comma 2

2. Al comma 2, le parole *“in ragione della metà”* sono sostituite dalle seguenti *“per intero, anche nel caso di passaggio al ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi”.*

11. RECUPERO PRIMO GRADONE STIPENDIALE

All'articolo 14, al comma 2, inserire il comma 2-bis

“2-bis. A decorrere dal 1 settembre 2022, in sede di contrattazione, per il personale scolastico, sono ripristinate le fasce relative alle posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23 gennaio 2009.”

MOTIVAZIONE: la norma interviene sulle misure relative al principio di non discriminazione di cui alla procedura d'infrazione 4231/2014, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (*ex plurimis* 22552/16 tra le citate nel Dossier di accompagnamento della norma) e della Corte Costituzionale (187/2016), a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, e della prima procedura d'infrazione 2124/2010, nel ripristinare il primo gradino stipendiale (fascia 0-2) eliminato dalla legge 106/2011, peraltro dichiarata incostituzionale, laddove introduce una norma retroattiva che non applica alla scuola la direttiva Ue 70/99. Non ha impatti finanziario perché rimanda alla contrattazione futura.

12. RECUPERO 2013

All'articolo 14, al comma 2, inserire il comma 2-bis

“2-bis. A decorrere dal 1 settembre 2022, in sede di contrattazione, per il personale scolastico, è recuperato l’anno 2013 ai fini della progressione stipendiale.”

MOTIVAZIONE: la norma interviene sulla ricostruzione di carriera del personale scolastico, alla luce dell’unica annualità ancora non recuperate, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale (178/2015). Non ha impatto finanziario perché rimanda alla futura contrattazione.

13. CARTA DEL DOCENTE

Al comma 1 si aggiunge in fine “e fino al termine delle attività didattiche”.

MOTIVAZIONE: appare ragionevole non discriminare i lavoratori che prestano servizio fino al 30 giugno e sono sottoposti allo stesso obbligo formativo dei colleghi destinatari del beneficio.

--

Al comma 1 le parole “annuale su posto vacante e disponibile” sono soppresse.

MOTIVAZIONE: appare ragionevole non discriminare i lavoratori in possesso di un contratto di supplenza che sono sottoposti allo stesso obbligo formativo dei colleghi destinatari del beneficio.

--

Al comma 1 si applicano le seguenti modificazioni:

- le parole “annuale su posto vacante e disponibile” sono soppresse
- si aggiunge in fine e al personale ATA in servizio.

MOTIVAZIONE: appare ragionevole non discriminare i lavoratori in possesso di un contratto di supplenza che sono sottoposti allo stesso obbligo formativo dei colleghi destinatari del beneficio e includere tra i destinatari anche il personale ATA anch’esso coinvolto in numerose iniziative di formazione e aggiornamento.

14. SENTENZA CGUE RICERCATORI UNIVERSITARI

Inserire l’articolo 15-bis

Articolo 15-bis

In ragione della necessità di semplificare le procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall'anno accademico 2023/24 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Università da emanare entro il 31 agosto 2023.

MOTIVAZIONE: la norma intende rispondere alla Causa pendente presso la Corte di giustizia europea sulla messa ad esaurimento del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, rispetto alla violazione della Direttiva n. 70/99 UE, attraverso la creazione di uno specifico albo nazionale rispettoso della Carte europea.

15. SENTENZA CGUE DOCENTI PRECARI DI RELIGIONE CATTOLICA

Inserire l'articolo 15-bis

Articolo 15-bis (Disposizioni in materia di assunzione di docenti precari di religione cattolica - Cause C-282/19)

“15-bis. All'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni

- a) Al comma 2, dopo le parole “*a bandire*”, inserire le seguenti “*sul totale dei posti vacanti e disponibili ovvero senza titolare,*”
- b) Al comma 3, dopo le parole “*immissioni in ruolo*” inserire le seguenti “*sul totale dei posti vacanti e disponibili ovvero senza titolare,*”.

MOTIVAZIONE: la norma nel recepire i principi espressi nella sentenza della Corte di giustizia europea sulla prevenzione degli abusi dei contratti a termine e dalla Cassazione (ex plurimis 4124/2023) intende portare dal 70% al 100% i posti per le immissioni in ruolo già predisposti dalla legge 186/2003.